



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

corteappellosicilia@lnd.it

cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 149 CSA 06

DEL 28 OTTOBRE 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422

Lo Nigro Aldo 091 6808 421

Porzio Franco 091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE (già Commissione Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462

Tribunalefederalesicilia@lnd.it

tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it (pec)

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE (già Commissione
Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462**

corteappellosicilia@Ind.it
cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it (pec)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero 091 6808 408
Lo Iacono Lia 091 6808 428
sicilia.amministrazione@Ind.it
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona 091 6808 463
sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria 091 6808 409
gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco 091 6808 425
sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sicco Laura 091 6808 440
crInd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura 091 6808 440
laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498

Saccà Giovanni 091 6808 433
sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni 091 6808 410
Sconzo Giulio 091 6808 423
sicilia.tesseramento@Ind.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495

Bevilacqua Silvio 091 6808 406
Mendola Paolo 091-6808 475
sicilia.dr5@Ind.it
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe 091 6808 473
Cutrera Giovanni 091 6808 410
sicilia.femminile@Ind.it
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si comunica altresì che, con deliberazione del Commissario ad Acta della F.I.G.C. del 30 Luglio 2014 approvato con deliberazione del Presidente del CONI n.112/52 del 31/07/2014 e pubblicato sul C.U. 36/A del 01/08/2014, sono stati identificati due nuovi Organi di Giustizia Sportiva Territoriale che sostituiscono la Commissione Disciplinare Territoriale:
Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale)

tribunalefederalesicilia@Ind.it

(PEC tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

Corte Sportiva di Appello Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale)

corteappellosicilia@Ind.it

(PEC cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Giuseppe Dacqui e Gianfranco Vallelunga, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 28 ottobre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n° 14/A

A.S.D. CEFALU' CALCIO (PA), avverso rigetto reclamo per posizione irregolare calciatore sig. Walter Esposito - Campionato Promozione girone B Gara Castelbuono/Cefalù del 14/09/2014 – C.U. n° 119 del 10/10/2014.

Con reclamo ritualmente proposto l'A.S.D. Cefalù Calcio impugna la decisione sopra riportata sostenendo, così come dinanzi al giudice di prime cure, che il calciatore Walter Esposito non era regolarmente tesserato per la A.S.D. Castelbuono 1975 atteso che lo stesso risultava tesserato per la Società Castelbuonese, come da dichiarazione resa dal Presidente di quest'ultima società ed allegata ai motivi di reclamo.

Nei termini di rito il Castelbuono 1975 non ha fatto pervenire memorie o documenti e, fissata l'udienza per la discussione, è comparso il rappresentante della reclamante assistito dal proprio difensore che ha insistito nei motivi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, preliminarmente deve dichiarare inammissibili a norma di regolamento le richieste istruttorie così come avanzate dalla A.S.D. Cefalù Calcio, mentre nel merito il reclamo risulta infondato.

Infatti, per come accertato dal Giudice Sportivo Territoriale il calciatore Walter Esposito alla data della disputa della gara doveva considerarsi in posizione regolare così come

risulta dalla stampa relativa alla posizione di tesseramento del medesimo, già acquisita agli atti del procedimento e trasmessa alla reclamante.

Pertanto il predetto calciatore per mero errore formale era stato inserito tra i tesserati della Castelbuonese, circostanza che si rileva anche dalla dichiarazione prodotta in atti dalla reclamante, laddove si legge che "...il sottoscritto procedeva a controllare presso i propri tabulati telematici la presenza del calciatore Walter Esposito, classe 1988, mai tesserato dalla nostra società".

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rigetta il proposto reclamo.
Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n° 16/A

A.S.D. SPORT CLUB PELORITANA (ME), avverso squalifica fino al 31/03/2015 del calciatore sig. Davide La Valle.

Gara campionato Calcio a 5 C2 girone C – Savio Messina / Sport Club Peloritana dell'11/10/2014 – C.U. n° 127 C524 del 15/10/2014.

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Sport Club Peloritana impugna la decisione sopra riportata sostenendo che il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale è sproporzionato in relazione all'effettivo accadimento.

Secondo quanto rappresentato dalla Società appellante il comportamento scorretto del calciatore verso il pubblico è stato determinato dalle continue provocazioni subite dal sig. La Valle e poi, giustamente espulso, solo per rabbia per gli insulti ricevuti e non già per l'espulsione subita ha colpito il pallone che ha colpito il direttore di gara, peraltro senza provocare alcun danno.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva preliminarmente che il rapporto del direttore di gara ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura del detto documento si evince che al 33' del 2° tempo il calciatore in questione "scagliava il pallone al pubblico che lo prendeva in giro", accompagnando tale gesto con minacce verbali e gesti altrettanto eloquenti, ed infine, alla vista del cartellino rosso, prendeva il pallone e lo tirava in faccia al direttore di gara "in segno di protesta nei confronti dell'espulsione".

Non trova pertanto riscontro quanto riferito dalla Società appellante circa l'involontarietà del gesto del calciatore, che appare meritevole di sanzione tuttavia da contenersi a tutto il 28 febbraio 2015, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 19 n° 4 lettere b) e d) in relazione alla natura e gravità dei fatti commessi prima e dopo l'espulsione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dispone contenersi a tutto il 28 febbraio 2015 la squalifica a carico del calciatore sig. Davide La Valle.
Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 17/A

A.C.D. CITTA' DI VITTORIA (RG), avverso ammenda di € 300,00 e squalifica fino al 12/11/2014 dell'allenatore sig. Giovanni Campanella.

Campionato Eccellenza girone B – Gara Città di Rosolini / Città di Vittoria del 12/10/2014 – C.U. n° 128 del 15/10/2014.

Con appello ritualmente proposto l'A.C.D. Città di Vittoria impugna le sanzioni sopra riportate chiedendone l'annullamento o in via subordinata una riduzione in termini più equi.

Preliminarmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lettera b) C.G.S., l'appello relativo alla squalifica a carico dell'allenatore.

Parimenti va rigettato l'appello per ciò che attiene la sanzione pecuniaria, atteso che dal referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 commi 1 e 2 C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, non trova riscontro quanto sostenuto dalla reclamante circa l'estraneità di propri tesserati e sostenitori alla rissa che ha avuto luogo al termine della gara e di cui la Società risponde a titolo oggettivo.

Per quanto sopra la sanzione appare congrua in relazione a quanto accaduto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile l'appello relativamente alla squalifica dell'allenatore sig. Giovanni Campanella e lo respinge per il resto.

Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n° 18/A

A.S.D. CASTELTERMINI (AG), avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3, ammenda di € 200,00, squalifica dell'allenatore sig. Mauro Miccichè, inibizione del dirigente sig. Sanvito Salvatore e squalifica del calciatore sig. Fabrizio Giacalone fino al 31/12/2014.

Gara Coppa Italia Promozione Casteltermini / Libertas del 04/10/2014 – C.U. n° 119 del 10/10/2014.

Con reclamo inviato a mezzo raccomandata a.r. del 16/10/2014 l'A.S.D. Casteltermini impugna i provvedimenti disciplinari come in epigrafe riportati, chiedendo: a) la ripetizione della gara, in quanto non sussistevano i presupposti per la sua sospensione, non avendo peraltro l'arbitro adottato tutti i provvedimenti necessari previsti dal regolamento; b) la riduzione dell'ammenda, sostenendo che il servizio d'ordine era stato regolarmente predisposto e non essendo vero che la gara era iniziata con 20 minuti di ritardo ma semmai con non più di 12 minuti di ritardo ed ancora sostenendo che nessun estraneo era entrato sul terreno di gioco, in quanto la persona che l'arbitro ha indicato come estraneo altri non era che il custode; c) la riduzione in termini più equi delle squalifiche irrogate ai propri tesserati.

Preliminarmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che con il C.U. n° 30 del 08/08/2014 è stato pubblicato il regolamento della Coppa Italia Dilettanti. In particolare all'art. 3 è previsto che gli eventuali reclami avverso i risultati delle gare devono pervenire alla Commissione Disciplinare Territoriale (oggi Corte Sportiva d'Appello Territoriale) entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Per quanto sopra il reclamo in questione, limitatamente all'impugnazione del risultato della gara, deve essere dichiarato inammissibile atteso che lo stesso doveva pervenire entro le ore del 12.00 del giorno 11/10/2014. Viceversa esso è stato inoltrato in data 16/10/2014 ed pervenuto il successivo 20/10/2014.

Di contro, per ciò che attiene alle sanzioni a carico della società e dei tesserati il reclamo risulta infondato.

Infatti dall'esame dei rapporti di gara redatti dall'arbitro e dai suoi assistenti, che ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1 C.G.S. fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che, innanzitutto, non è stato predisposto alcun adeguato servizio d'ordine, non risultando allegato al rapporto di gara l'eventuale elenco predisposto dalla società ospitante ed indicante le persone incaricate di questo servizio, e ciò in violazione a specifiche norme regolamentari della L.N.D.

La stessa società, peraltro, oltre che del ritardo dell'inizio della gara deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in ordine al grave comportamento posto in essere dai

propri tesserati, che hanno determinato la sospensione dell'incontro, con la conseguenza che l'ammenda irrogata dal primo giudice appare appena congrua.

Per ciò che attiene la squalifica a carico dell'allenatore, questa è congrua in relazione al suo grave comportamento ostruzionistico (si rifiutava di uscire dal campo nonostante ne fosse stato allontanato), determinando così la sospensione della gara.

Parimenti infondato risulta il motivo del gravame relativo alla posizione del calciatore sig. Giacalone Fabrizio, il quale al termine del primo tempo ha gravemente minacciato il direttore di gara ed una volta che gli è stata notificata l'espulsione ha tentato di aggredirlo non riuscendo nel suo intento perché trattenuto a stento dall'allenatore e da altri compagni di squadra; il tutto aggravato dalla sua qualifica di capitano.

Infine va respinto anche il capo dell'appello relativo alla posizione del dirigente accompagnatore sig. Sanvito, il quale ha assunto un grave comportamento intimidatorio nei confronti della terna arbitrale già prima dell'inizio della gara, tanto da essergli inibito l'ingresso in campo. Comportamento che è stato reiterato al termine della gara stessa aggravato dall'indebita intrusione nello spogliatoio degli arbitri.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile il reclamo avverso il risultato gara e lo respinge per il resto.

Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 19/A

A.S.D. NUOVA SANCIS (PA) avverso squalifica per quattro gare dei calciatori MARTORANA Roberto e GIORDANO Maurizio Giuseppe; inibizione sino al 15/03/2015 del sig. GIORDANO Giovanni – Campionato 1^a categoria gir. A) gara Nuova Sancis/Real Unione del 12/10/2014 – C.U. 128 del 15/10/2014

La A.S.D. Nuova Sancis, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, ha inoltrato rituale e tempestivo appello avverso le sanzioni in epigrafe riportate sostenendo:

- a) che i calciatori sanzionati hanno sì protestato con l'arbitro, a fine gara, per alcune decisioni dallo stesso adottate e ritenute errate, ma tali proteste erano solo verbali e mai minacciose, scurrili o intimidatorie;
- b) la sanzione a carico del dirigente sig. Giordano Giovanni è del tutto falsa in quanto il predetto dirigente si allontanava dal terreno di giuoco perché colto da un malore e quindi non presente al momento del fatto contestato; inoltre l'arbitro, scortato dal sig. Serretta Angelo non consentiva ad alcuno di avvicinare minacciosamente l'arbitro.

In conclusione la ricorrente ha richiesto la riduzione delle squalifiche a carico dei calciatori Martorana Roberto e Giordano Maurizio Giuseppe nonché l'annullamento della inibizione a carico del sig. Giordano Giovanni.

Il Presidente pro-tempore della ricorrente, intervenuto all'udienza dibattimentale del giorno 28/10/2014, ha sostanzialmente reiterato quanto già sottoscritto in appello, ribadendo la richiesta di proscioglimento del sig. Giordano Giovanni e di riduzione delle squalifiche a carico dei calciatori Martorana Roberto e Giordano Maurizio Giuseppe.

La Commissione sportiva di appello territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:

- A norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
- Dalla lettura di detto rapporto si evince che i calciatori Martorana Roberto e Giordano Maurizio Giuseppe a fine partita avvicinavano l'arbitro profferendo frasi offensive e minacciose;
- che il Giordano Giovanni a fine gara entrava in campo avvicinandosi con fare minaccioso all'arbitro profferendo al suo indirizzo frasi offensive e minacciose spingendolo con forza,

senza provocare dolore, cercando poi di colpirlo non riuscendo nell'intento perché fermato da alcuni calciatori; lo stesso, costretto ad allontanarsi, continuava a profferire insulti e generiche minacce.

In ragione di quanto sopra le doglianze della A.S.D. Nuova Sancis non trovano riscontro alcuno dalle risultanze degli atti ufficiali di gara che, come detto, godono di fede privilegiata.

Pertanto la richiesta di riduzione della sanzione a carico del sig. Giordano Giovanni non può trovare accoglimento mentre la squalifica a carico dei calciatori Martorana Roberto e Giordano Maurizio Giuseppe può essere ridimensionata come riportato in dispositivo in considerazione del fatto che i comportamenti irregolari contestati si sono limitati a vibrare proteste verbali e generiche minacce senza arrecare alcun danno fisico a danno dell'ufficiale di gara.

P.Q.M.

La Commissione sportiva di appello territoriale, in parziale accoglimento dell'appello inoltrato, dispone di ridurre a tre le giornate di squalifica a carico dei calciatori Martorana Roberto e Giordano Maurizio Giuseppe, confermando nel resto.

Per l'effetto, senza addebito di tassa.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 28/10/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**